

# REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO “GENOVA GOURMET CAFFETTERIA”



## Articolo 1 (Finalità)

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova promuove la costituzione del sistema d'identificazione delle imprese tra gli esercizi pubblici operanti nel territorio della Città Metropolitana di Genova, che somministrano “bevande e prodotti tipici regionali”, attraverso il marchio collettivo geografico “Genova Gourmet Caffetteria”.

Gli obiettivi del suddetto sistema sono:

- a) contraddistinguere e certificare il servizio Caffetteria genovese di qualità, controllato e garantito dalla Camera di Commercio di Genova;
- b) tutelare gli operatori che forniscono un servizio Caffetteria di eccellenza, sensibilizzando i loro clienti - consumatori sulla tradizione locale e sui prodotti agroalimentari di eccellenza somministrati;
- c) promuovere il turismo enogastronomico.

Il presente Regolamento d'uso del marchio collettivo geografico “Genova Gourmet Caffetteria”, adottato dalla Camera di Commercio di Genova, individua, in particolare:

- a) i requisiti dei soggetti aderenti e le modalità per la richiesta, la concessione e l'utilizzo del marchio;
- b) gli obblighi delle imprese e le attività di controllo;
- c) le fattispecie che comportano la sospensione e la revoca della concessione.

## Articolo 2 (Marchio)

I soggetti che intendono aderire al sistema di cui all'art. 1 sono identificati dal marchio collettivo geografico “**Genova Gourmet Caffetteria**”, affiancato dal marchio individuale, di seguito “Logo”, di proprietà della Camera di Commercio di Genova.

La Camera di Commercio è titolare del marchio collettivo “Genova Gourmet Caffetteria” e del marchio individuale “logo” con diritto di licenza nei confronti dei soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo geografico.

### **Articolo 3 (Soggetti aderenti)**

Possono presentare richiesta di concessione d'uso del marchio esclusivamente **i pubblici esercizi che:**

- a) svolgono attività di somministrazione in ambito caffetteria;
- b) sono ubicati nel territorio amministrativo della Città Metropolitana di Genova;
- c) sono correttamente essere iscritti al Registro imprese della Camera di Commercio ed in regola col diritto camerale;
- d) abbiano tra i soci o i dipendenti almeno una persona che abbia seguito corsi professionali di **Caffetteria o abbiano esperienza di almeno due anni nel settore;**
- e) svolgono in sede fissa l'attività di caffetteria e somministrino in sede fissa bevande, consumati direttamente dai clienti nei locali in un'area aperta al pubblico, appositamente attrezzata;
- f) prevedono a listino bevande di caffetteria realizzate con prodotti liguri, prodotti lievitati salati e dolci della tradizione ligure nonché bevande analcoliche della tradizione.
- g) sono in regola con tutte le autorizzazioni di legge (autorizzazioni igienico - sanitarie, norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, piano di autocontrollo HACCP, ecc...).

### **Articolo 4 (Condizioni generali e requisiti richiesti)**

I Soggetti interessati ad ottenere la concessione d'uso del marchio di cui all'art. 3 devono obbligatoriamente adottare quotidianamente una **lista che prevede come minimo:**

- n.2 bevande di caffetteria realizzate con almeno un prodotto del territorio della Regione Liguria (quali ad esempio caffè torrefatto in Liguria, crema di nocciole misto chiavari, infusi, liquori e distillati, granella di nocciola, miele ligure e altri prodotti come da Allegato 1)
- n. 2 prodotti lievitati salati della tradizione ligure freschi (non surgelati) scelti tra la focaccia genovese classica e focaccia genovese nelle varie declinazioni (quali ad esempio focaccia con le cipolle, focaccia con la salvia, focaccia con le olive, focaccia con i pomodori/pomodorini)
- n. 2 prodotti dolci della tradizione ligure o realizzati/farciti con prodotti del territorio (quali ad esempio Il Pandolce genovese, La Pinolata di Santo Stefano d'Aveto, I canestrelli di Torriglia, Il cubeletto di Rapallo, Brioches e bomboloni farciti con crema di nocciole misto chiavari o marmellata/confettura del territorio, e altri prodotti come da Allegato 2)
- n. 2 bevande ANALCOLICHE della tradizione ligure e/o realizzate con prodotti del territorio della Regione Liguria (quali ad esempio il chinotto, i succhi di frutta, lo sciroppo di rose, cedrata e limonata)

I soggetti interessati devono utilizzare caffè in grani di qualità macinato fresco.

E' auspicabile inoltre che i soggetti interessati prevedano un angolo espositivo e di eventuale vendita di prodotti del territorio quali ad esempio:

- marmellate e confetture
- crema di nocciole misto chiavari
- bevande
- dolci della tradizione e dolci prodotti in Liguria, anche da imprese dei circuiti a marchio di qualità

I medesimi Soggetti sono altresì raccomandati a utilizzare prodotti liguri con particolare riferimento a:

- prodotti, tutelati attraverso marchi di origine e qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- prodotti tutelati attraverso **marchi collettivi geografici del territorio regionale** regolarmente depositati;
- **prodotti certificati “Genova Gourmet”**.

## **Articolo 5**

### **(Modalità di richiesta e concessione d’uso del Marchio)**

Il soggetto richiedente la concessione d'uso del marchio presenta alla Camera di Commercio apposita richiesta (richiesta di concessione d’uso del Marchio), completa della seguente documentazione:

- dati anagrafici e aziendali;
- indicazione del rappresentante legale dell'impresa;
- dichiarazione di impegno ad osservare il Regolamento d’uso del marchio;
- dichiarazione dei prodotti e delle ricette utilizzate di cui all’art. 4.

Il soggetto interessato deve essere iscritto al Registro Imprese da almeno **2 anni consecutivi** (da valutarsi con riferimento al momento della presentazione della domanda di assoggettamento) nello specifico settore di cui al precedente art. 3.

La Camera di Commercio decide in merito alla concessione dell’uso del marchio, previa istruttoria della Commissione di valutazione di cui all’articolo 6 e provvede a darne comunicazione al Soggetto interessato. In caso di reiezione della domanda, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata e il Soggetto interessato potrà ricorrere secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

## **Articolo 6**

### **(Modalità di espletamento dei controlli)**

La Camera di Commercio provvede a verificare la rispondenza e la conformità dell’attività del Soggetto interessato alle condizioni stabilite nel Regolamento, mediante opportuni:

- controlli sistematici d’ingresso;
- controlli a campione del mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.

Il controllo viene svolto dalla Camera di Commercio direttamente, ovvero da autorità pubbliche designate o di organismi di controllo privati accreditati, terzi ed indipendenti, riservandosi di vigilare sull’attività degli stessi.

I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dalla Camera di Commercio, e la valutazione dei risultati dei controlli viene sottoposta alla commissione di valutazione di cui all’Art. 7.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in apposito verbale.

La Camera di Commercio potrà richiedere al Soggetto interessato/concessionario del marchio azioni correttive, eseguire ulteriori ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative ad ulteriori accertamenti ispettivi dovranno essere poste a carico del Soggetto interessato/Concessionario del marchio.

## **Articolo 7 (Commissione di valutazione)**

La Commissione di valutazione ha il compito di esprimere una valutazione tecnica in merito alla concessione d'uso del marchio al Soggetto interessato e di proporre le sanzioni al Concessionario che abbia assunto comportamenti in violazione del Regolamento.

La Commissione è composta da 3 a 5 membri, nominati dalla Camera di Commercio tra persone che abbiano maturato una particolare esperienza e conoscenza nel settore.

All'atto della nomina la Commissione provvede a nominarne al proprio interno il Presidente.

La Commissione, ricevuta la documentazione presentata dal Soggetto interessato, provvede a:

- verificare la completezza e la congruità della richiesta;
- verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 anche tramite l'esame del verbale di controllo ispettivo predisposto dall'Organo di Controllo;
- formulare un verbale definitivo da trasmettere alla Camera di Commercio circa l'ammissibilità o meno del Soggetto interessato;
- valutare la gravità delle non conformità.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed eventualmente un'integrazione della stessa.

## **Articolo 8 (Quota contributiva a carico dei Licenziatari)**

Ogni Concessionario è tenuto, all'atto di iscrizione, al versamento di un contributo iniziale per l'iscrizione al sistema di controllo e all'uso del marchio.

## **articolo 9 (Concessione d'uso del Marchio)**

Il documento di concessione dell'uso del marchio, rilasciato dalla Camera di Commercio, è l'attestato di assoggettamento che contiene:

- i dati anagrafici e la data di rilascio del Concessionario;
- il numero identificativo dello stesso;
- la data di rilascio.

Il rilascio dell'attestato di assoggettamento comporta la concessione a favore del soggetto aderente di:

- concessione sul marchio collettivo geografico "Genova Gourmet Caffetteria", secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento d'uso del marchio;
- concessione sul marchio d'impresa "Logo" con tacito rinnovo e di durata non superiore alla durata della Concessione sul marchio collettivo.

Il concessionario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Concessionari del Marchio, tenuto presso la Camera di Commercio, consultabile dal pubblico e continuamente aggiornato per effetto di nuovi inserimenti e/o cancellazioni.

La Concessione d'uso del marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

## **Articolo 10** **(Durata e rinnovo della Concessione d'uso del Marchio)**

La durata di validità della concessione d'uso del marchio è di due anni e si intende tacitamente rinnovata se la Camera di Commercio non ne dispone la sospensione o la revoca, ai sensi del presente Regolamento, oppure se il Concessionario non provvede a inoltrare comunicazione di recesso.

Ove il regolamento fosse modificato o aggiornato, le modifiche si ritengono automaticamente accettate da parte del Concessionario, ove il concessionario non intendesse uniformarsi alle modifiche del regolamento, la concessione verrà meno al momento del primo rinnovo biennale della concessione.

## **Articolo 11** **(Diritti e doveri del Concessionario)**

Con l'assoggettamento al sistema, il Concessionario, quale soggetto aderente acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento d'uso del marchio, assume in particolare i seguenti obblighi:

- osservare fedelmente quanto prescritto nel presente Regolamento e nei correlati allegati (Manuale d'uso e altri documenti attuativi);
- esporre all'interno del locale, in posizione visibile, l'attestato di assoggettamento;
- dare visibilità al marchio in varie forme all'interno del proprio pubblico esercizio;
- assoggettarsi alle verifiche, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- adempiere a tutte le azioni correttive prescritte;
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della Concessione d'uso del marchio;
- utilizzare il marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la Concessione d'uso;
- utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, nonché i colori e le proporzioni, che lo rendano immediatamente distinguibile;
- utilizzare il marchio su carta intestata, insegne, vetrofanie e simili, rete internet, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, secondo le modalità definite nel manuale d'uso;
- evitare che eventuali altri segni, scritte o informazioni possano ingenerare confusione con il marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- non utilizzare il marchio se la Concessione d'uso del marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- eliminare l'attestato di assoggettamento ed eventuale materiale promozionale in caso di revoca, recesso o sospensione della Concessione d'uso del marchio;
- non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il marchio;

- cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del marchio;
- a partecipare in proprio e/o con il proprio personale ad almeno un'attività formativa tra quelle proposte dalla Camera di Commercio in merito al marchio Genova Gourmet.

## **Articolo 12 (Non conformità)**

A seguito dei controlli predisposti e previsti dal Piano dei controlli, le eventuali non conformità riscontrate devono essere comunicate alla Camera di Commercio. Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione della tradizione e dei prodotti del territorio che il marchio intende tutelare;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio e/o la caratterizzazione della tradizione e dei prodotti del territorio che il marchio intende tutelare.

In caso di accertamento delle non conformità sopra descritte e in base alla gravità delle stesse, la Camera di Commercio procede nei confronti del Concesionario responsabile tramite il verbale di ammonizione, la sospensione e la revoca, fatto salvo in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

I provvedimenti di sospensione e revoca contenenti le relative motivazioni vengono comunicati ai Licenziatari interessati con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

La sospensione e la revoca sono annotate nell'Elenco dei Licenziatari.

## **Articolo 13 (Verbale di ammonizione)**

In caso di non conformità lievi la Camera di Commercio notifica una contestazione (verbale di ammonizione) al Concesionario, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato la contestazione.

## **Articolo 14 (Sospensione)**

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. Il provvedimento di sospensione è emesso quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il Concesionario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità lieve o grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio al Concessionario, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando la Camera di Commercio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Concessionario. In questo caso, la Camera di Commercio, preso atto della richiesta del Concessionario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

### **Articolo 15 (Revoca)**

La revoca viene applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

- reiterazione di una non conformità grave;
- fallimento o cessazione dell'attività del Concessionario;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni di cui all'articolo 11;
- mancato versamento delle somme dovute alla Camera di Commercio e persistenza nell'inadempimento;
- mancata esecuzione delle deliberazioni della Camera di Commercio, salvo quanto previsto all'articolo precedente.

### **Articolo 16 (Recesso)**

Il Concessionario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla Concessione d'uso del Marchio, inviando alla Camera di Commercio un'apposita comunicazione, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione da parte della Camera di Commercio.

### **Articolo 17 (Effetti del recesso e della revoca)**

Nel caso di recesso o di revoca, al Concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre, egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato Concessionario del Marchio.

Il recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso la Camera di Commercio, e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio, sino alla data in cui essi sono stati licenziatari del marchio.

A seguito del recesso o della revoca, il Concessionario viene cancellato dall'Elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

A fronte di non conformità gravi può essere prevista la pubblicazione, a cura della Camera di Commercio e a spese del Concessionario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

### **Articolo 18 (Ricorsi)**

Avverso le decisioni assunte (decisione di non assoggettamento, verbale di ammonizione, revoca e sospensione) è ammesso presentare ricorso alla Camera di Commercio entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione. L'esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.

**Articolo 19**  
**(Obbligo di riservatezza)**

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il Concessionario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato stesso o del Concessionario.

La Camera di Commercio e la Commissione di Valutazione sono vincolati al segreto professionale.



## ALLEGATO 1

- PRODOTTI CONTRADDISITI DAL MARCHIO COLLETTIVO MISTO CHIAVARI
- MIELE CONTRADDISITNTI DAL MARCHIO GENOVA GOURMET
- PRODOTTI CONTRADDISITNTI dal marchio GENOVA GOURMET
- A Stroschia
- Amaretti dei Fieschi
- Amaretti del Sassello
- Amaretto
- Anicini
- Baci di Alassio
- Baci di dama
- Bella di Torriglia
- Biscotti del Lagaccio
- Biscotti della Quaresima
- Biscotti della Regina
- Brutti e buoni
- Buccellato
- Bunetu
- Canestrelli di Torriglia
- Castagnaccio
- Castagnole di Ventimiglia
- Chifferi mandorlati
- Chifferi (brioche a impasto misto genovese)
- Cotognata
- Cubaita
- Frittelle di San Giuseppe
- Gattafin
- Gubeleti
- Ossi da mordere o dei morti
- Pandolce genovese
- Pane del pescatore
- Panfrutto
- Pansarole
- Pesche dolci
- Pinolata della Val d'Aveto
- Quadrello
- Quaresimali
- Saià
- Sciumette
- Spongata dei monaci
- Spongata di Sarzana
- Torta " Zena"
- Torta di nocciole e miele
- Torta Montanina
- Torta Paradiso
- Torta Sacripantina

## ALLEGATO 2

### - PRODOTTI CONTRADDISTINTI dal marchio GENOVA GOURMET

- A Stroschia
- Amaretti dei Fieschi
- Amaretti del Sassello
- Amaretto
- Anicini
- Baci di Alassio
- Baci di dama
- Bella di Torriglia
- Biscotti del Lagaccio
- Biscotti della Quaresima
- Biscotti della Regina
- Brutti e buoni
- Buccellato
- Bunetu
- Canestrelli di Torriglia
- Castagnaccio
- Castagnole di Ventimiglia
- Chifferi mandorlati
- Chifferi (brioche a impasto misto genovese)
- Cotognata
- Cubaita
- Frittelle di San Giuseppe
- Gattafin
- Gubeleti
- Ossi da mordere o dei morti
- Pandolce genovese
- Pane del pescatore
- Panfrutto
- Pansarole
- Pesche dolci
- Pinolata della Val d'Aveto
- Quadrello
- Quaresimali
- Saià
- Sciumette
- Spongata dei monaci
- Spongata di Sarzana
- Torta " Zena"
- Torta di nocciole e miele
- Torta Montanina
- Torta Paradiso
- Torta Sacripantina